

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio »

ONOREVOLI SENATORI. — In applicazione della legge 3 febbraio 1871, n. 33, sul trasferimento della Capitale da Firenze a Roma, e con regio decreto del 19 gennaio 1873, fu espropriato, per necessità di pubblico servizio, il fabbricato monastico delle Benedettine sito in Roma, al Campo Marzio, facendo però salva con l'articolo 4 del suddetto decreto la parte dei locali occorrenti per il servizio della annessa Chiesa detta di Santa Maria in Campomarzio.

A corrispettivo della espropriazione fu liquidata, in un primo momento, a favore della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, succeduta frattanto al suddetto Monastero colpito dalla legge di soppressione 19 giugno 1873, n. 1402, una rendita annua di lire 12.665,78, con decorrenza dal 1° luglio 1873, elevata poi a lire 13.198,25 annue, essendo stata riconosciuta, da un canto, la insussistenza di una supposta passività di annue lire 632,47 verso la Prelatura Caracciolo, ed essendosi dovuto stralciare, per contro, una quota di lire 100, parimenti annue, in corrispondenza al supposto red-

dito dei locali rilasciati dal Demanio per uso di rettoria.

La consegna alla « Giunta » di detti locali, consistenti in un corridoio a pianterreno con sottoposte cantine e due camere con cucina al superiore mezzanino, avvenne con verbale del 16 agosto 1876, in esecuzione di un decreto ministeriale del 17 luglio dello stesso anno.

Dopo molti anni, il Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, subentrato alla Giunta nella proprietà della chiesa e della rettoria, riconobbe la opportunità e la convenienza di accogliere una domanda dal Patriarcato Siro, intesa ad ottenere la concessione in uso perpetuo della chiesa e della rettoria su cennati, allo scopo di poter degnamente rappresentare, nel centro della Cattolicità, la Chiesa Sira.

Fu quindi stipulata, il 14 agosto 1920, col n. 527 di repertorio, fra il Fondo di beneficenza e religione e il Patriarcato Siro, una convenzione con la quale venne concesso al Patriarcato anzidetto l'uso perpetuo della chiesa e dell'annessa rettoria sen-

za corresponsione di alcun canone, ma con l'obbligo di pagare le imposte e di sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nella stessa convenzione fu inoltre stabilito (articolo 5) che tale concessione sarebbe stata estesa anche ad altri locali, nel caso di un ulteriore rilascio di essi dal Demanio a favore del Fondo di beneficenza e religione.

Allo scopo di dare esecuzione all'anzidetta clausola, da parte del Ministero dell'interno — Direzione generale del Fondo per il Culto — fu rivolta richiesta al Provveditorato generale dello Stato, allora competente per ragione di materia, affinché venissero trasferiti in proprietà al Fondo di beneficenza e religione altri locali ex monastici da assegnare all'Istituto ecclesiastico interessato per l'ampliamento della rettoria.

Tale richiesta fu, in un primo tempo, respinta, essendosi osservato, da parte del « Provveditorato », che, nel caso in esame, non erano assolutamente applicabili le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, riguardando queste ultime soltanto gli immobili pervenuti al Demanio dagli enti colpiti da soppressione, mentre il fabbricato di cui trattasi era pervenuto al Demanio per effetto di acquisto a titolo oneroso, a seguito della legge 3 febbraio 1871, n. 33, sul trasferimento della Capitale da Firenze a Roma.

Trattandosi, quindi, di un immobile acquisito allo Stato in epoca anteriore alla pubblicazione della legge 19 giugno 1873, numero 1402, che estese alla Città di Roma la legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, nessuna influenza potevano spiegare su di esse le disposizioni concernenti il rilascio dei locali da assegnare ad uso di rettoria delle chiese annesse ai soppressi conventi, contenute nella suddetta legislazione eversiva, né quelle contenute nella successiva legislazione concordataria.

Per quanto riguarda l'impegno assunto dal Fondo di beneficenza e religione verso il Patriarcato Siro con l'articolo 5 della convenzione del 1920, di assegnare — cioè — tutti gli ulteriori locali dei quali il « Fondo » avesse ottenuto il rilascio, si osservava, infine, da parte dello stesso « Provveditorato », che trattandosi di impegno subordinato

alla condizione di ottenere il rilascio dei locali stessi, venendo meno tale eventualità, il « Fondo » si sarebbe dovuto considerare sciolto da qualsiasi impegno.

Tuttavia lo stesso Provveditorato, a seguito di nuove premure ricevute, veniva successivamente nella determinazione di rilasciare al Fondo di beneficenza e religione, per la successiva assegnazione al Patriarcato, 5 locali ex monastici, poi elevati a 15, verso stralcio in favore del Demanio della corrispondente rendita pubblica, da determinarsi in relazione alla complessiva rendita già assegnata dal Demanio in corrispettivo dell'intero fabbricato espropriato.

Senonchè il trasferimento in proprietà, a favore del Fondo di beneficenza e religione, dei suddetti locali ex monastici non ebbe più luogo, essendo sorte difficoltà relativamente alla quota di rendita pubblica da stralciare.

Il Provveditorato generale dello Stato, d'altronde, dopo più approfondito esame della questione, ritenuto che il trasferimento dei locali, senza alcuna contropartita, avrebbe costituito cessione a titolo gratuito di beni immobili dello Stato, non consentita dalle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, veniva ultimamente nella determinazione di rilasciare i locali di cui trattasi, anzichè a titolo di proprietà, a titolo di concessione in uso a favore del Fondo di beneficenza e religione e del Rettore della Chiesa.

Tale orientamento veniva confermato dalla Direzione generale del Demanio (subentrata nel frattempo al Provveditorato generale dello Stato), la quale, in relazione ad interessamento dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, precisava che, non potendo la quota di rendita pubblica da stralciare essere considerata quale prezzo della cessione, l'eventuale trasferimento dei locali in proprietà a favore del Fondo di beneficenza e religione non poteva aver corso, concretandosi tale trasferimento in una cessione a titolo gratuito, vietata dalle vigenti disposizioni in materia.

Stando così le cose, con istanza in data 30 giugno 1959, rivolta all'Amministrazione finanziaria, monsignor Ignazio Mansourati,

Rettore della Chiesa di Santa Maria in Campo Marzio, e Procuratore del Patriarcato Siro presso la Santa Sede, chiedeva che i locali ex monastici di cui trattasi venissero concessi in uso perpetuo al suddetto Patriarcato, con le stesse modalità e condizioni contenute nell'atto 14 agosto 1920, n. 527 di rep., stipulato in forma pubblica amministrativa fra il Patriarcato ed il Fondo di beneficenza e religione, per la chiesa e alcuni locali ad uso di rettoria, in conformità a quanto previsto all'articolo 5 del suddetto strumento.

Peraltro, a seguito delle trattative svolte ed allo scopo di regolarizzare in via definitiva la situazione ed evitare possibili future vertenze, l'Amministrazione finanziaria è ve-

nuta nella determinazione di cedere in proprietà, anziché in uso, al Patriarcato Siro, per il prezzo di lire 1.000.000, i locali richiesti per ampliamento della rettoria ed attualmente di fatto occupati dal Patriarcato stesso nella porzione demaniale del fabbricato ex monastico delle Benedettine in Campo Marzio, costituiti da alcuni vani e accessori siti al piano terra, al piano ammezzato, al primo piano e al secondo piano del fabbricato stesso.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge col quale viene autorizzato il trasferimento in proprietà al predetto Ente del su indicato immobile per il prezzo di lire un milione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio », sito in Roma con ingresso da piazza Campo Marzio, n. 45, distinti in catasto alla partita 15417 pag. 44 — Rione IV — mappale 337 e confinanti con la annessa Chiesa di Santa Maria in Campo Marzio, con la piazza omonima, con rimanenti beni demaniali, con Cenci Davide e con la ditta Vagnozzi.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.